



Comune di Marzano
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 8 DEL 14-02-2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fazia Mercadante Umberto

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2019 - 2021

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di febbraio alle ore 19:00, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

BARGIGIA ANGELO	Sindaco	P
GARIBOLDI DARIO	Assessore	P
MAIOCCHI MARIO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Fazia Mercadante Umberto
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARGIGIA ANGELO in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000.

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **BARGIGIA ANGELO**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **BARGIGIA ANGELO**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art.89 del D.Lgs.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede che gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e servizi che deve prevedere i ruoli, la dotazione organica, la loro consistenza complessiva e i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
- l'art.91 del D.Lgs. 267/00 prevede che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e che sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- l'art.48 del D.Lgs. 267/00 prevede che è di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.16 Legge 12 novembre 2011 n.183 (Legge di stabilità per l'anno 2011), che ha modificato l'art.33 D.lgs n.165/2001, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio senza la quale le amministrazioni pubbliche non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere

Considerato che la condizione di soprannumero e/o eccedenze, non definendo la normativa stessa i criteri ai quali occorre attenersi, si può rilevare:

- dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica
- rispetto al rapporto medio tra personale dipendente e popolazione residente, come definito da apposito Decreto che il Ministro dell'Interno determina e pubblica triennialmente e che per il triennio 2017-2020, prevede tale rapporto per i Comuni con popolazione fino a 999 abitanti in 1/106 (D.M. 10.04.2017);
- rispetto ai limiti di spesa del personale (ovvero l'anno 2008 per gli Enti sino a 1.000 abitanti);

Preso atto, sentiti il Responsabile del Servizio Finanziario nonché i Responsabili dei Servizi dell'Ente, che tutti i vincoli sopra richiamati sono pienamente rispettati dall'Ente;

Dato atto che con propria deliberazione n° 44 del 08/07/2017 è stato approvato il PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' senza il quale è fatto divieto alle P.A. di procedere all'assunzione di nuovo personale;

Richiamato l'art.6 del d.lgs. n. 165/01 così come modificato dall'art.4 del d.lgs.75 del 25.05.2017 di cui si riporta stralcio:

Art. 6. Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale;

c.1 (omissis)

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter (decreti ancora da adottarsi. Ndr). Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 (assunzioni obbligatorie-ente non tenuto all'adempimento. Ndr). Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (omissis), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. (omissis) il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.”;*

Visti gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 che impongono l'obbligo da parte della Giunta di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, quale atto di programmazione dinamica finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

RICHIAMATO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, e 557 quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente così come modificato dall'art.3 c.5 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n° 90 convertito, con modificazioni, in legge n° 114 del 11 agosto 2014 che prevede:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, (omissis)

557bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

557quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Dato atto che questo comune ha una popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti;

RICHIAMATA l'ulteriore normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità nell'anno 2019 ed in particolare:

- art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, che prevede che gli enti locali con popolazione superiore ai 1.000 abitanti per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Inoltre a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nonché la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

- l'art. 30, c. 1 e 2 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone:

c.1-Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

2-bis-Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1,

- l'art.1 c.47 della L.311/2004 che prevede che “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente” e il parere Corte dei Conti Lombardia n° 85/2015 che ribadisce come detta norma deroghi alla disciplina limitativa delle assunzioni. La mobilità è “finanziariamente neutra” in riferimento ai limiti delle assunzioni e pertanto non rientra fra i limiti percentuali delle assunzioni dall'esterno;

Dato atto che attualmente questa amministrazione ha il seguente fabbisogno di personale

CAT	N. POSTI	COPERTI-VACANTI	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' COPERTURA
B3	1	Pollini	Collaboratore Professionale	
C	1	Garavaglia	Istruttore Servizi Finanziari	36 h di cui 6 in convenzione con altro ente
	1	VACANTE	Agente di P.L.	Mobilità/convenzione con altro ente
D	1	Sommariva	Istruttore Direttivo Servizi Amministrativi	
	1	Ex art.110 c1 TUEL 18 h sett.	Istruttore Direttivo Tecnico	Procedura ex art.110 c.1 TUEL

Dato atto che si ritiene opportuno:

- coprire il posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D a tempo indeterminato parziale 18 h mediante concorso pubblico previa mobilità;
- mantenimento sino alla nuova assunzione quale responsabile servizio tecnico l'istruttore direttivo tecnico Cat. D a tempo indeterminato parziale 18 h assunto ex art.110 c.1 TUEL;
- coprire il posto di agente di P.L. Cat. C a tempo indeterminato parziale 6 /18 h settimanali mediante convenzione e/o utilizzo di personale di altro ente (la % pt dovrà essere concordata con l'altro ente);
- prevedere un'assunzione lavoro flessibile a tempo determinato/interinale a tempo parziale 25 ore/sett. di un Collaboratore Professionale Cat. B3 per supporto ai servizi demografici

Considerato che con la modifica sopra citata dell'art. 6 del D.lgs 165/01, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima come segue

CAT	N. POSTI	COPERTI-VACANTI	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' COPERTURA
B3	1	Pollini	Collaboratore Professionale	
C	1	Garavaglia	Istruttore Servizi Finanziari	36 h di cui 6 in

				convenzione con altro ente
	1 PT	VACANTE	Agente PL	Da coprirsi mediante convenzione con altro ente
D	1	Sommariva	Istruttore Direttivo Servizi Amministrativi	
	1 PT	VACANTE.	Istruttore Direttivo Tecnico	Concorso pubblico previa mobilità

Dato atto che:

- questa Amministrazione nel 2019 può prevedere un concorso pubblico, previa procedura di mobilità, per l'assunzione a tempo indeterminato parziale 18 h settimanali n 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D mediante concorso pubblico in quanto nell'anno 2018 vi è stata la cessazione per dimissioni di n° 1 collaboratore amministrativo Cat. B3 pt 30 h settimanali mentre le altre cessazioni previste o già effettuate sono avvenute mediante mobilità che, come sopra riportato, è "finanziariamente neutra" in riferimento ai limiti delle assunzioni.

- che la spesa per un collaboratore professione Cat.B3 pt 30 h settimanali, cessato nell'anno 2018, calcolato sullo stipendio tabellare è pari a €17.210,38, mentre lo stipendio tabellare di un istruttore direttivo tecnico Cat D pt 18 h settimanali da assumere a tempo indeterminato è pari a €11.990,05 e pertanto viene rispettato il sopra citato art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;

Richiamata la normativa vigente in merito alle assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, con particolare riferimento:

- all'art.9, c. 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con D.L.90/2014 convertito con legge n° 114 del 11 agosto 2014, che prevede:

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni ... (omissis) ... possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...) Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- al parere della Corte dei Conti Sez. Autonomie n°1/2017 in merito a “*Individuazione del limite di spesa ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge n. 122/2010, nell’ipotesi in cui l’ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nel triennio 2007-2009*”, che dispone:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente”.

RILEVATO che nell’anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro, come risulta dal bilancio dell’ente, è stata la seguente:

riferimento	Spesa 2009	Spesa 2019	Spesa 2020
art. 9, c. 28 1° periodo spesa per le forme flessibili di lavoro	€ 15.000,00 Tempo determinato + € 3.000,00 Cococo + €5.000,00 Voucher = TOT € 25.000,00	€ 14.700,00 Tempo determinato + € 2.000,00 Cococo + € 5.000,00 Lavoro occasionale = TOT € 21.700,00	€ 15.000,00 Tempo determinato + € 5.000,00 Lavoro occasionale = TOT € 20.000,00

e pertanto la spesa anno 2019 per il lavoro flessibile è inferiore alla spesa effettuata nell’anno 2009 per la stessa fattispecie;

DATO atto che la proiezione della spesa di personale per l’anno 2019, 2020 e 2021, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557 quater, risulta inferiore alla media della spesa del triennio 2011-2013, come risulta dal prospetto sotto riportato

Spesa personale media del triennio 2011-2013	Spesa personale 2019	Spesa personale 2020 e 2021
€ 325.475,27	€ 285.000,00	€ 285.00,00

Acquisita la positiva certificazione da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti gli allegati pareri tecnico contabile e di copertura finanziaria espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL dai responsabili dei servizi;

Con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

2. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima come segue:

CAT	N. POSTI	COPERTI-VACANTI	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' COPERTURA
B3	1	Cessata 2017	Collaboratore Amministrativo Servizi Finanziari	SOPPRESSO
	1	Pollini	Collaboratore Professionale	
C	1	Garavaglia	Istruttore Servizi Finanziari	36 di cui 6 in convenzione con altro ente
	1 PT	VACANTE	Agente PL	TEMPO PARZIALE 6/18 h Da coprirsi mediante convenzione con altro ente
D	1	Sommariva	Istruttore Direttivo Servizi Amministrativi	
	1 PT	VACANTE.	Istruttore Direttivo Tecnico	TEMPO PARZIALE 18 h Concorso pubblico previa mobilità

3. di prevedere la copertura dei seguenti posti nell'anno 2019:

TEMPO INDETERMINATO

- n°1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D a tempo parziale 18 h mediante concorso pubblico previa mobilità;
- coprire il posto di agente di P.L. Cat. C a tempo indeterminato parziale 6/18 h settimanali mediante convenzione e/o utilizzo di personale di altro ente (la % pt dovrà essere concordata con l'altro ente);

TEMPO DETERMINATO

- prevedere un'assunzione lavoro flessibile a tempo determinato/interinale a tempo parziale 25 ore/sett. di un Collaboratore Professionale Cat. B3 per supporto ai servizi demografici;

ART. 110 C.1 TUEL

- mantenimento sino alla nuova assunzione quale responsabile servizio tecnico l'istruttore direttivo tecnico Cat. D a tempo indeterminato parziale 18 h assunto ex art.110 c.1 TUEL;

4. di dare atto che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente come meglio descritto nelle premesse;

5. di prevedere saltuariamente assunzioni mediante lavoro occasionale per far fronte ad esigenze imprevedibili e/o urgenti all'interno dei tetti di spesa meglio sopra definiti;
6. di dare atto che è stata acquisita la positiva certificazione da parte del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
7. di trasmettere la presente delibera alle OO.SS e alla R.S.U.;
8. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
9. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Successivamente

Con separata ed unanime votazione unanime di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

F.to BARGIGIA ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fazia Mercadante Umberto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Li 22-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fazia Mercadante Umberto

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma del D.Lgs. 267/2000.

Li, 14-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fazia Mercadante Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-02-2019 al 09-03-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 senza reclami.

Li, 11-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fazia Mercadante Umberto

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data .

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fazia Mercadante Umberto

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fazia Mercadante Umberto